

UNIONE DI COMUNI
“MONFERRATO E PIANALTO ASTIGIANO”
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 4

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER L'UTILIZZO IN SCAVALCO CONDIVISO DI PERSONALE DEL COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI PRESSO L'UNIONE DI COMUNI "MONFERRATO E PIANALTO ASTIGIANO"

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **quattro**, del mese di **luglio** alle ore 17:00 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta dell'Unione.

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PERETTI Roberto	PRESIDENTE	SÌ
2. MARCHESE Giovanni	MEMBRO C.D.A.	SÌ
3. GIUDICI Daniela	MEMBRO C.D.A.	SÌ
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta, il Segretario dell'Unione **Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PERETTI Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Udita la relazione del Presidente;

VISTO l'atto costitutivo dell'Unione di Comuni "Monferrato e Pianalto Astigiano" sottoscritto in forma di scrittura privata l'11 gennaio 2024;

RILEVATO che ad oggi l'Unione non dispone di personale proprio, per cui in attesa di attivare procedure per assunzione di personale sorge la necessità di utilizzare personale dei Comuni aderenti all'Unione in scavalco condiviso o personale di altri enti in scavalco d'eccezione;

ATTESO che necessita, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, utilizzare in scavalco condiviso n. 3 unità di personale e precisamente:

- 1) n. 1 unità di personale Funzionario ex categoria D da adibire ai servizi amministrativi;
- 2) n. 2 unità di personale Istruttori ex categoria C da utilizzare ai servizi tecnici-manutentivi;

RILEVATO che il Comune di Villanova d'Asti ha nel proprio organico, in servizio, le unità di personale succitate;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Villanova d'Asti n. 60 in data 30.05.2024 con la quale è stata approvata la bozza di accordo con questa Unione per l'utilizzo del personale tecnico e amministrativo;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
- l'art. 23 e seguenti del C.C.N.L. 16.11.2022;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l'art. 30 che disciplina la mobilità esterna tra le amministrazioni diverse;
- gli art. 2103 e 2104 del Codice Civile circa il comando presso altro datore di lavoro per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2-sexies, secondo cui "*Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.*";

VISTO:

- l'art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha disposto che "*A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.*";
- il vigente CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali e, segnatamente, l'art. 23 comma 1 del CCNL 16.11.2022, secondo cui "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del*

tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

CONSIDERATO che, per effetto del comando di cui all'art. 30, c. 2-sexies citato, con l'assegnazione temporanea dei dipendenti presso altro ente del medesimo comparto non si modifica il rapporto di immedesimazione organica e lo stato giuridico, non realizzandosi un nuovo o diverso rapporto di impiego, né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni e che l'assegnazione dei dipendenti in comando temporaneo presso l'Unione di Comuni "Monferrato e Pianalto Astigiano", non determina disfunzioni o inefficienze al settore di appartenenza;

DATO ATTO che le spese derivanti dal presente provvedimento sono a carico dell'Unione di Comuni "Monferrato e Pianalto Astigiano" e saranno rimborsate al Comune di Villanova d'Asti a seguito di regolare rendicontazione;

VISTA la bozza di accordo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare la succitata bozza;

DATO ATTO che il Segretario dell'Unione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, riportando integralmente nel dispositivo quanto stabilito in premessa, la bozza di accordo con l'Unione dei Comuni "Monferrato e Pianalto Astigiano" per l'utilizzo del personale tecnico e amministrativo del Comune di Villanova d'Asti, con decorrenza 01.07.2024 fino al 31.12.2024 e precisamente:
 - BIANCO Giorgia, Funzionario amministrativo ex cat. D, per n. 10 ore settimanali;
 - LETA Sebastiano, Istruttore tecnico ex cat. C, per n. 12 ore settimanali;
 - BORELLO Andrea, Istruttore tecnico ex cat. C, per n. 12 ore settimanali;
2. DI DARE ATTO che le spese derivanti dal presente provvedimento saranno a carico dell'Unione di Comuni "Monferrato e Pianalto Astigiano" e rimborsate a seguito di regolare rendicontazione ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16/11/2022;
3. DI RENDERE la presente deliberazione, stante l'urgenza di assicurare la speditezza dell'azione amministrativa, con votazione favorevole, separata e unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PERETTI Roberto

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Villanova d'Asti, li 09/07/2024

IL SEGRETARIO Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI